

Omissis

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 16/3/2012, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino del 20/2/2009, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di ricettazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'articolo 648 cpv. c.p..

1.1. La Corte territoriale respingeva tutte le censure mosse con l'atto d'appello e specificamente quelle relative alla mancata assoluzione dell'imputata per non avere commesso il fatto ed all'eccessivita' della pena.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame: violazione di legge, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione agli articoli 178 e 179 c.p.p.; si duole, in particolare, del mancato accoglimento da parte della Corte d'Appello dell'istanza di rinvio dell'udienza avanzata dal difensore che aveva dichiarato di aderire all'astensione proclamata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondato il motivo dedotto. Difatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, non risulta censurabile l'ordinanza adottata dalla Corte territoriale in data 16/3/2012, impugnata unitamente alla sentenza, che ha escluso l'ipotesi del legittimo impedimento del difensore, trattandosi di procedimento in camera di consiglio, nel quale, appunto, la partecipazione del difensore non era necessaria; in tal senso l'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'articolo 420 ter c.p.p. in relazione all'udienza preliminare, e' applicabile nel giudizio abbreviato di primo grado in forza di quanto disposto dall'articolo 441 c.p.p., ma non anche nel giudizio camerale di appello (sez. 6

n. 40542 del 23/9/2004, Rv. 230260), destinato a svolgersi, secondo quanto disposto dall'articolo 599 c.p.p., nelle forme previste dall'articolo 127 c.p.p.. Quest'ultima norma prevede, appunto, la nullità del procedimento solo quando la mancata presenza del difensore dell'imputato sia conseguenza dell'omessa notificazione allo stesso dell'avviso di fissazione dell'udienza; viceversa, allorquando tale avviso sia stato ritualmente notificato, deve ritenersi instaurato il contraddittorio fra le parti che potrà essere esercitato attraverso la produzione di memorie e che non richiede, a differenza di quanto previsto per l'udienza preliminare o il dibattimento, la presenza in udienza del difensore stesso. Del resto ancora l'articolo 127 c.p.p. prevede che il pubblico ministero e gli altri destinatari dell'avviso nonché il difensore sono sentiti se compaiono, escludendo espressamente l'obbligatorietà della presenza del difensore. E con specifico riferimento al procedimento camerale di appello, l'ipotesi del rinvio per legittimo impedimento è prevista esclusivamente per l'imputato, personalmente, il quale abbia manifestato la volontà di comparire. Tale approdo interpretativo è stato fatto proprio, in fattispecie concreta analoga a quella oggetto del presente ricorso, dalle sezioni unite di questa Corte, laddove si è affermato che il disposto di cui all'articolo 420 ter c.p.p. sopra citato non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo in tali ipotesi la regola dettata dall'articolo 97 c.p.p., comma 4 (sez. U n. 31461 del 27/6/2006, Rv. 234146). Ed a tale opzione interpretativa si sono rifatte le successive decisioni di questa Corte (sez. 6 n. 14396 del 19/2/2009, Rv. 243263; sez. 1 n. 6907 del 24/11/2011, Rv. 252401).

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.